

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 29/07/2025 n. 967

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA A REALIZZAZIONE CAPANNO PER RICOVERO ATTREZZI E REALIZZAZIONE RECINZIONE METALLICA E CANCELLO, SITO A MONTE SAN VITO - IN VIA PIANA DI CARDINALE - RICHIEDENTE SIG. CARNEVALI FEDERICO - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 9226 del 30/05/2025, pervenuta stessa data e registrata al ns. prot. al n. 22820 del 03/06/2025 con la quale il Comune di MONTE SAN VITO ha trasmesso per conto del Sig. CARNEVALI FEDERICO l'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, relativamente alla REALIZZAZIONE CAPANNO PER RICOVERO ATTREZZI E REALIZZAZIONE RECINZIONE METALLICA E CANCELLO in Via Piana di Cardinale;
- la nota prot. n. 23816 del 09/06/2025 con la quale l'Area Governo del Territorio di questa Provincia ha comunicato al Comune ed al richiedente l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 24772 del 16/06/2025, redatta, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch.

Massimo Orciani, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, dalla quale

risulta quanto segue:

“che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del Fosso della Selva - (c.d. Galasso acque).

L'area oggetto di intervento è situata in un lotto pianeggiante a destinazione agricola non edificato tra la frazione Borghetto e Le Cozze nel Comune di Monte San Vito.

Si trova, in particolare, all'incrocio tra la Strada Provinciale n.13 di Morro (via Piana di Cardinale) e una via vicinale (via Piana di Cardinale) che si interna nella campagna. Pertanto, risulta delimitata su due lati da strade, un lato lambisce il fosso Selva mentre il quarto lato confina con un altro lotto agricolo.

Tale zona, come riconosciuto dal Comune nell'attestazione di conformità urbanistica allegata all'istanza, risulta individuata nel vigente PRG come “SOTTOZONE AGRICOLE NORMALI - Art. 49 delle N.T.A. del P.R.G.”, ENS “SOTTOZONE AGRICOLE NORMALI – SOTTOZONE A VINCOLO DI INEDIFICABILITA' - STRADE - Artt. 49 e 55 delle N.T.A. del P.R.G.”, “ENSF - SOTTOZONE AGRICOLE NORMALI - SOTTOZONE A VINCOLO DI INEDIFICABILITA' - STRADE - CORSI D'ACQUA - Artt. 49 e 55 delle N.T.A. del P.R.G.”, “VIABILITÀ CARRABILE – SOTTOZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ CARRABILE, PEDONALE-CICLABILE E ALLA LINEA FERROVIARIA (FF.SS.) - Art. 21 delle N.T.A. del P.R.G.

L'intervento che si intende eseguire prevede la realizzazione di una recinzione metallica con paletti in ferro e rete plastificata verde (H 1,50 ml) a delimitare il lotto di proprietà, lungo i due lati verso strada, con l'inserimento di un cancello carrabile (L 4 ml) sulla via vicinale arretrato rispetto alla sede stradale di circa 5 ml.

All'interno del lotto verrà inoltre installato un capanno in legno avente dimensioni di circa 5 ml x 4 ml con H max 2,51 ml.

Verificato che le opere in progetto risultano solo parzialmente riconducibili alle tipologie di lavoro di cui alle voci dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017.

Si specifica, infatti, che le dimensioni del capanno accessorio, che risulta chiuso su tutti lati, risultano superiori al max volume emergente fuori terra consentito pari a 30 mc di cui

alla voce B17 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"; tale intervento deve pertanto essere assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice.

Considerato tuttavia che:

- la documentazione tecnica presentata a supporto dell'istanza è da ritenersi esaustiva ai fini della comprensione dell'intervento;*
- non sono previste modifiche all'andamento morfologico del terreno;*
- la realizzazione delle opere in considerazione del tipo di intervento e dei materiali impiegati non andrà ad alterare in modo significativo la percezione visiva del paesaggio circostante.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "REALIZZAZIONE CAPANNO PER RICOVERO ATTREZZI E REALIZZAZIONE RECINZIONE METALLICA E CANCELLO", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 13 part. 75, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, a condizione che:

- i cancelli e i paletti dovranno essere tinteggiati nella tonalità canna di fucile;*
- venga effettuata una mitigazione della recinzione perimetrale, perlomeno nei tratti che costeggiano la viabilità, attraverso la piantumazione di una siepe arbustiva e di altre specie arboree di tipo autoctono;*
- in coerenza con le prescrizioni rilasciate dal Comune nell'atto di conformità urbanistica, allegato alla presente istanza, il tratto di recinzione lungo la S.P. 13 di Morro non dovrà interessare la previsione di ampliamento della sede stradale della stessa ed il colore della guaina a protezione del manto di copertura del capanno andrà concordato con l'ufficio tecnico del Comune."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 24772 del 16/06/2025 l'Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di MONTE SAN VITO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO del **parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 10889 del 28/07/2025, pervenuta in data 28/07/2025 e registrata al ns. prot. n. 30420 del 28/07/2025 in merito alla realizzazione dell'intervento in esame;

DATO ATTO che il sopra citato parere della Soprintendenza di cui all'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ha natura obbligatoria e vincolante;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente procedimento si deve concludere entro il 17/08/2025 (20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza);

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di poter esprimere parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. CARNEVALI FEDERICO nel Comune di MONTE SAN VITO - Via Piana di Cardinale, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

RICHIAMATI:

- l'Art. 146 "*Autorizzazione*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente*", della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;

- la determinazione dirigenziale n. 801 del 23/06/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2025 e fino al 30 settembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 e ss.mm.ii., l'autorizzazione paesaggistica, relativamente alle opere di REALIZZAZIONE CAPANNO PER RICOVERO ATTREZZI E REALIZZAZIONE RECINZIONE METALLICA E CANCELLO, Via Piana di Cardinale, nel Comune di MONTE SAN VITO, proposte come da istanza trasmessa dal Comune di MONTE SAN VITO, per conto del Sig. CARNEVALI FEDERICO, con nota prot. n. 9226 del 30/05/2025, pervenuta in data 30/05/2025 e registrata al ns. prot. n. 22820 del 03/06/2025, nel rispetto **dei contenuti e delle prescrizioni della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio** (n. 24772 del 16/06/2025), trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata, **e delle prescrizioni dell'allegato parere della Soprintendenza** prot. n. 10889 del 28/07/2025, pervenuto in data 28/07/2025 e registrato al ns. prot. n. 30420 del 28/07/2025 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui prescrizioni si intendono qui riportate.
- II. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti*

disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.”.

- III. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- IV. Di dare atto, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”.*
- V. Di dare atto che il Comune di MONTE SAN VITO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di MONTE SAN VITO ed al richiedente.
- VIII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.

- IX.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 29/07/2025

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1335